

REPUBBLICA ITALIANA



*Regione Siciliana*

*Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea*

Dipartimento Regionale dell'Agricoltura

**IL DIRIGENTE GENERALE**

**VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;

**VISTO** il D. P. Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;

**VISTO** il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

**VISTO** il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

**VISTO** il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

**VISTO** il Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;

**VISTO** il Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014;

**VISTO** il Regolamento di esecuzione (UE) n. 335/2013 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1974/2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

**VISTO** il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

**VISTO** il Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione che integra talune disposizioni del regolamento (UE) N. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;

**VISTO** il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

**VISTO** il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

**VISTO** il Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;

**VISTO** il Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;

**VISTO** il Regolamento di esecuzione (UE) n. 834/2014 della Commissione che stabilisce norme per l'applicazione del quadro comune di monitoraggio e valutazione della politica agricola comune;

**VISTO** il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;

**VISTO** il Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;

**VISTO** il D.P.R. n. 503 del 01/12/1999 recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173;

**VISTO** il Programma Sviluppo Rurale Sicilia 2014-2020 - approvato dalla Commissione Europea con Decisione comunitaria C(2015) 8403 del 24/11/2015;

**VISTA** la Decisione CE C(2016) 8969 del 20/12/2016 con la quale vengono approvate le modifiche al Programma Sviluppo Rurale Sicilia 2014-2020 - approvato dalla Commissione Europea con Decisione comunitaria C(2015) 8403 del 24/11/2015;

**CONSIDERATO** che è attribuita al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea la qualifica di Autorità di Gestione del Programma medesimo;

**VISTO** il D.P. Reg. n.3071 dell' 24 Maggio 2016 con il quale è stato conferito al Dott. Gaetano Cimò, in esecuzione della delibera di Giunta n.189 del 17 Maggio 2016, l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea;

**VISTI** i decreti legislativi 27/05/1999, n. 165 e 15 giugno 2000, n. 188 che attribuiscono all'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), con sede in Roma, la qualifica di Organismo Pagatore delle disposizioni comunitarie a carico del FEAGA e del FEASR;

**VISTA** la scheda della Misura 19 del PSR Sicilia 2014/2020 approvata dalla Commissione Europea con la Decisione CE C(2015) 8403 del 24 novembre 2015 e modificata con Decisione CE C(2016) 8969 del 20/12/2016;

**VISTE** le Disposizioni attuative specifiche per il trattamento delle domande di sostegno della Misura 19 approvate con D.D.G. n. 2906 del 18/04/2016 e modificate con D.D.G. 3917 del 09/06/2016;

**VISTO** il D.M. n. 3536 dell'8 febbraio 2016 che disciplina le riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale;

**CONSIDERATO** che il predetto D.M. 8 febbraio 2016 al Capo III “ Disposizioni specifiche per lo sviluppo rurale”, sezione 2 “Criteri di riduzione ed esclusione per infrazione agli impegni” , art 23 punto b) prevede le riduzioni in caso di violazione di impegni riferiti alle operazioni, alle Misure/Sottomisure, nonché i livelli della gravità, entità e durata di ciascuna violazione ai sensi dell’art.20 ,dell’allegato 6, per il mancato rispetto degli impegni;

**RILEVATO** che l'eventuale individuazione delle percentuali di riduzione maggiori del 3% (livello minimo) per gli altri due intervalli di punteggio da definire (medio ed alto) viene effettuata tramite apposito provvedimento dell'ADG contestualmente all'approvazione delle griglie di elaborazione delle singole misure/sottomisure;

**RITENUTO**, pertanto, in applicazione del principio di proporzionalità, adeguare la normativa regionale relativa alle conseguenze derivanti dalla violazione degli impegni intrapresi ai sensi della Misura 19 “ Sostegno allo Sviluppo Locale LEADER”, sottomisura 1 “sostegno preparatorio” ;

**RILEVATO** che le violazioni attengono agli impegni fissati nei documenti di programmazione approvati dalla Commissione Europea e nelle disposizioni tecniche e procedurali successivamente emanate (Bandi);

**PRESO ATTO** che, la determinazione delle violazioni agli impegni fissati nelle disposizioni attuative successivamente emanate, saranno rinviate a successivi provvedimenti;

**CONSIDERATO** che la Regione Sicilia ha approvato le disposizioni specifiche della sottomisura 19.1“Sostegno allo Sviluppo Locale LEADER”, “ di cui al D.D.G. n. 2906 del 18/04/2016, modificato con D.D.G. 3917 del 09/06/2016;

**RILEVATO** che ai fini della verificabilità e controllabilità (VCM) della sottomisura 19.1di cui all’art.62 del Reg. Ue 1305/2013, l’Organismo pagatore ha concesso l’autorizzazione per la tipologia di intervento in tutte le sue componenti ( impegni ,criteri e obblighi);

**CONSIDERATE** le condizioni di ammissibilità, gli impegni ed gli altri obblighi nonché eventuali altri criteri di ammissibilità speciali della Misura 19 “Sostegno allo Sviluppo Locale LEADER”, sottomisura 1 “sostegno preparatorio” ;

**VISTA** la nota prot. n. 1320 del 12/01/2017, con la quale il servizio III del Dipartimento Regionale Agricoltura ha trasmesso la scheda contenente le informazioni necessarie per l'elaborazione delle sanzioni in applicazione dell'art. 63 del Reg. (UE) n. 809/2014 e delle griglie di riduzione/esclusione;

**SENTITO** l'organismo pagatore AGEA;

**RITENUTO** opportuno e necessario approvare le griglie di riduzione/esclusione di cui all'allegato “A”, che è parte integrante del presente decreto, riguardante le condizioni di ammissibilità, gli impegni e gli obblighi che i partecipanti al bando relativo alla Misura 19 “ Sostegno allo Sviluppo Locale LEADER” sono tenuti a rispettare, applicando, ove si accertassero violazioni degli stessi, le sanzioni previste dalle specifiche griglie di riduzione/esclusione,

**A TERMINI** delle vigenti disposizioni di legge,

## **DECRETA**

**Art.1.** Di richiamare le considerazioni formulate in premessa che costituiscono parte integrante del presente dispositivo.

Di approvare - in attuazione del D.M. 08/02/2016 n. 3536 - come dettagliato nell'allegato “A”, parte integrante e sostanziale del presente decreto, il quadro degli impegni che gravano sui destinatari degli aiuti, i livelli di gravità, entità e durata di ciascuna violazione e le connesse riduzioni/esclusioni relativi alla Misura 19 “Sostegno allo Sviluppo Locale LEADER””, sottomisura 19.1. “Sostegno per la preparazione dei PSL” .

**Art. 2** Di dare atto che, per quanto non disposto nell' allegato al presente provvedimento, si rinvia alle disposizioni dei Regolamenti comunitari relativi allo Sviluppo Rurale ed alla Condizionalità.

Di dare atto, altresì, che – in assenza di diversa disposizione contenuta nell'allegato approvato con il presente provvedimento – restano confermate le ipotesi di violazione contenute nel PSR e/o nei

documenti attuativi specifici che diano luogo a provvedimenti di revoca e/o di recupero degli aiuti erogati.

**Art. 3** Il presente provvedimento sarà pubblicato nel sito dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea e del PSR Sicilia 2014/2020 e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Sarà inviato per la registrazione alla Corte dei Conti, alla quale viene trasmesso per il prescritto controllo preventivo di legittimità.

Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione online, tutti gli elementi identificativi del provvedimento sono trasmessi al responsabile della pubblicazione.

Palermo, li **14/02/2017**

**IL DIRIGENTE GENERALE**  
(Gaetano Cimò)

**Sottomisura 19.1 “Sostegno per la preparazione dei PSL”**

**Riduzioni e sanzioni**

**a) Rispetto delle condizioni di ammissibilità**

Il sostegno richiesto è rifiutato o revocato integralmente se non sono rispettati i criteri di ammissibilità. Il beneficiario deve dimostrare il rispetto delle condizioni di ammissibilità indicate nella scheda di misura del PSR, nonché nelle disposizioni specifiche, al momento della presentazione della domanda di aiuto (inclusa l'assenza di doppi finanziamenti irregolari tramite altri regimi nazionali o unionali o periodi di programmazione precedenti) e di dimostrarne il mantenimento per tutta la durata dell'operazione.

Il mancato rispetto al momento della presentazione della domanda di sostegno preclude la concessione dell'aiuto. Le inadempienze corrispondenti al mancato rispetto di condizioni/criteri di ammissibilità, che non siano riferite/i al solo momento della presentazione della domanda di aiuto, o che non possano essere mantenute per loro natura, determinano la revoca totale dell'aiuto per l'operazione (salvo cause di forza maggiore o circostanze eccezionali).

Il mancato raggiungimento/mantenimento degli obiettivi collegati ai punteggi previsti dal programma d'investimento, qualora gli stessi incidono sull'ammissione al finanziamento dell'iniziativa progettuale, comporta la decadenza totale del contributo.

**b) False prove e omissioni intenzionali**

Il beneficiario deve consentire il regolare svolgimento dei controlli.

La negazione esplicita e non giustificata all'accesso ai luoghi dei controlli, nonché a tutta la documentazione necessaria, ai funzionari incaricati dell'attività di ispezione e controllo comporta la revoca dell'aiuto.

Qualora si accerti che il beneficiario ha presentato prove false per ricevere il sostegno oppure ha omesso per negligenza di fornire le necessarie informazioni, detto sostegno è rifiutato o revocato integralmente. Il beneficiario è, altresì, escluso dalla stessa misura o tipologia di operazione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo.

**c) Sanzioni di cui all'art. 63 del Regolamento UE n. 809/2014**

Ai sensi dell'art. 63 del Regolamento di Esecuzione UE n. 809/2014, i pagamenti sono calcolati in funzione degli importi risultati ammissibili nel corso dei controlli amministrativi di cui all'articolo 48. La Struttura competente esamina la domanda di pagamento ricevuta dal beneficiario e stabilisce gli importi ammissibili al sostegno.

Essa determina:

- a) l'importo cui il beneficiario ha diritto sulla base della domanda di pagamento e della decisione di sovvenzione;
- b) l'importo cui il beneficiario ha diritto dopo un esame dell'ammissibilità delle spese riportate nelle domanda di pagamento.

Se l'importo stabilito in applicazione del secondo comma, lettera a), supera l'importo stabilito in applicazione della lettera b) dello stesso comma di più del 10 %, si applica una sanzione amministrativa all'importo stabilito ai sensi della lettera b). L'importo della sanzione corrisponde alla differenza tra questi due importi, ma non va oltre la revoca totale del sostegno.

Tuttavia, non si applicano sanzioni se il beneficiario può dimostrare in modo soddisfacente all'autorità competente di non essere responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile o se l'autorità competente accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile.

La sanzione amministrativa di cui al paragrafo 1 si applica, mutatis mutandis, alle spese non ammissibili rilevate durante i controlli in loco di cui all'articolo 49. In tal caso la spesa controllata è la spesa cumulata sostenuta per l'operazione di cui trattasi. Ciò lascia impregiudicati i risultati dei precedenti controlli in loco delle operazioni in questione.

#### **d) Riduzioni/esclusioni connesse a impegni specifici per tipo d'intervento**

Nell'allegata tabella 1) sono elencate le griglie di riduzione ed esclusione da applicare ai casi di violazione dei diversi impegni dei beneficiari della sottomisura 19.1 "Sostegno per la preparazione dei PSL" del PSR Sicilia 2014/2020.

#### **e) Griglia con i parametri relativi all'entità, alla gravità ed alla durata della violazione**

Classe livello	Entità	Gravità	Durata
1	Si associa alla gravità bassa	Si associa alla gravità bassa	Comunicazione pervenuta 2 giorni prima della realizzazione dell'incontro
2	Si associa alla gravità media	Si associa alla gravità media	Comunicazione pervenuta 1 giorno prima della realizzazione dell'incontro.
3	Si associa alla gravità alta	Si associa alla gravità alta	Comunicazione pervenuta il giorno stesso della realizzazione dell'incontro

#### **PROCEDURA DI CALCOLO DELLE RIDUZIONI**

(ai sensi dell'art. 20 e dell'Allegato 6 del D.M. 8 febbraio 2016)

##### **Principi generali**

Ai sensi dell'art. 20 e dell'Allegato 6 del D.M. dell'8 febbraio 2016, fatta salva l'applicazione dell'articolo 63 del regolamento (UE) n. 809/14, in caso di mancato rispetto degli impegni ai quali è subordinata la concessione dell'aiuto per le misure non connesse a superfici o animali nell'ambito dello sviluppo rurale, si applica per ogni infrazione relativa ad un impegno od a gruppi di impegni, una riduzione o l'esclusione dell'importo complessivo dei pagamenti ammessi o delle domande ammesse, per la tipologia di operazione a cui si riferiscono gli impegni violati.

Relativamente a ciascun impegno, l'inadempienza è valutata rispetto ai criteri Gravità - Entità - Durata.

La gravità dell'inadempienza dipende, in particolare, dalla rilevanza delle conseguenze dell'inadempienza medesima alla luce degli obiettivi degli impegni o degli obblighi che non sono stati rispettati.

L'entità di un'inadempienza dipende, in particolare, dai suoi effetti sull'operazione nel suo insieme.

La durata di un'inadempienza dipende, in particolare, dal periodo di tempo durante il quale ne perdura l'effetto o dalla possibilità di eliminarne l'effetto con mezzi ragionevoli.

Si riporta di seguito un esempio di calcolo:

stabiliti i parametri per l'individuazione dei livelli della gravità, entità, durata di ogni impegno, all'inadempienza è attribuito un punteggio in base alla sua rilevanza (1= bassa; 3= media; 5= alta) per ciascuno dei tre criteri, compatibilmente con la natura dell'impegno e dell'inadempienza.

Si procede al calcolo della media aritmetica dei punteggi attribuiti ai diversi criteri.

<b>Livello di infrazione del tipo di impegno</b>	<b>Gravità</b>	<b>Entità</b>	<b>Durata</b>
Basso (1)	1	1	
Medio (3)			
Alto (5)			5

Il punteggio medio ottenuto, da arrotondare al secondo decimale per difetto (0,01-0,05) o per eccesso (> 0,05), sarà impiegato per ottenere la percentuale della riduzione attraverso la seguente tabella:

<b>Punteggio medio (x)</b>	<b>Percentuale di riduzione</b>
$1 \leq x < 3,00$	3%
$3,00 \leq x < 4,00$	X%
$x \geq 4,00$	Y%

Questa modalità di calcolo viene ripetuta per ogni impegno violato. Nell'ambito di un dato gruppo di impegni, se c'è più d'un impegno violato, il valore ottenuto per un impegno si somma al valore dell'impegno affine, ottenendo un unico punteggio che viene confrontato con i punteggi della tabella sopra riportata al fine di identificare la percentuale di riduzione corrispondente.

Ove si accerti una violazione di livello massimo per tutti e tre i criteri, il beneficiario è escluso dall'aiuto per la tipologia di operazione a cui si riferiscono gli impegni violati con revoca del provvedimento concessivo e conseguente recupero degli importi indebitamente erogati (gravità=5; entità=5; durata=5).

Ai casi di recupero di importi indebitamente erogati previsti dal presente decreto si applicano le disposizioni dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 809/2014, nonché dell'articolo 54, paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

Palermo, li **14/02/2017**

**IL DIRIGENTE GENERALE**  
(Gaetano Cimò)